

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che la copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Cerea e di Casaleone e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5532)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della palude di Busatello in comune di Gazzo Veronese.

IL MINISTRO
PER I BENI-CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della palude del Busatello, sita nel comune di Gazzo Veronese (in provincia di Verona), ha notevole interesse perché costituisce un ambiente di estrema bellezza paesaggistica. L'ampio biotopo palustre, che si estende anche ad est del fiume Busatello in territorio lombardo, è singolare per le sue distese di canneti e magnocariceti, interrotti lungo gli argini perimetrali ed interni da infiltrazioni di specie ruderali. Mancano le alberature un tempo peraltro presenti. L'alimentazione idrica, una volta proveniente dal fiume Tione, ora deriva dalle canalizzazioni di fondi circostanti attraverso due idrovore. La palude interamente percorsa da corsi d'acqua, rappresenta un'oasi naturale di particolare interesse sotto il profilo estetico, in quanto l'alternarsi di specchi d'acqua, dalla superficie costantemente calma, trova efficace contrappunto nella presenza di macchie di vegetazione palustre di aspetto e colore variegato e mutevole. Pertanto quale lembo umido significativo della provincia di Verona merita di essere interessata da un'azione protettiva.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: a nord il canale Chievo, ad est e a sud confine amministrativo con la regione Lombardia, ad ovest l'argine che va da Turbine S. Pietro in direzione sud fino al confine sopracitato.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto necessario ed

urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi sinora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

gli interventi che comportano la modifica del territorio, in particolare lo sfruttamento industriale del terreno (quale l'estrazione della torba) autorizzati ed attuati senza alcuna programmazione preventiva, pregiudicano irrimediabilmente i caratteri ambientali della palude, comportando un danno ecologico di notevoli proporzioni, dato l'interesse ambientale, paesaggistico ed estetico della zona umida del Busatello;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio suddetto che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della palude del Busatello, sita nel comune di Gazzo Veronese (provincia di Verona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord il canale Chievo, ad est e a sud il confine amministrativo con la regione Lombardia; ad ovest l'argine che va da Turbine S. Pietro in direzione sud fino al confine sopracitato.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Gazzo Veronese e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5533)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della palude di Pellegrina nei comuni di Isola della Scala ed Erbe.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la palude di Pellegrina, sita nei comuni di Isola della Scala e di Erbe (provincia di Verona), ha notevole interesse perché rappresenta, per estensione, una delle maggiori zone umide della provincia di Verona e conserva, nonostante l'intervento incontrollato dell'uomo, un aspetto di notevole bellezza ambientale e di importanza ecologico-scientifica. La zona, che unisce ai caratteri di bellezza naturale il pregio della rarità, è alimentata dalle acque del fiume Tartaro per scorrimento naturale. E' quasi interamente ricoperta di canneti; nella porzione settentrionale sono presenti alberature (salici) che garantiscono un ottimo ambiente popolato da microfauna. Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

ad est la strada statale n. 12 Isola della Scala-Nogara a partire dal km 265 fino al km 261; a sud in linea retta in direzione ovest fino alla fossa Trifona; ad ovest la fossa Trifona e a nord in linea retta in direzione est-ovest dal km 265 sopra citato alla fossa Trifona;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopra indicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

l'intervento umano non programmato (estrazione della torba, frazionamento della proprietà, ecc.) ha contribuito al degrado dell'ambiente nella Palude di Pellegrina e ne minaccia l'esistenza futura, e che pertanto è opportuno proteggerla da ulteriori interventi « selvaggi » che potrebbero pregiudicare irrimediabilmente il paesaggio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio suddetto, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Palude di Pellegrina, sita nei comuni di Isola della Scala e di Erbe (provincia di Verona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

ad est la strada statale n. 12 Isola della Scala-Nogara a partire dal km 265 fino al km 261; a sud in linea retta in direzione ovest fino alla fossa Trifona; ad ovest la fossa Trifona e a nord in linea retta in direzione est-ovest dal km 265 sopra citato alla fossa Trofona.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497